

Diritto in vigore	Avamprogetto
<i>Art. 12 cpv. 4, frase introduttiva</i> ⁴ In un'azienda agricola con un notevole effettivo di bovini o suini, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al colaticcio (art. 14), se:	<i>Art. 12 cpv. 4, frase introduttiva</i> ⁴ In un'azienda agricola con un notevole effettivo di animali da reddito, le acque di scarico domestiche possono essere sfruttate a scopi agricoli insieme al concime di fattoria (art. 14), se:
<i>Art. 14 cpv. 4 e 6</i> ⁴ La quantità di concime sparso per ettaro non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda viene valorizzata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime proveniente dall'esercizio dell'azienda. ⁶ L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità del suolo di sopportare aggravi inquinanti, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano.	<i>Art. 14 cpv. 4 e 6</i> ⁴ La quantità di concime sparso per ettaro di superficie utile non deve superare quella di tre unità di bestiame grosso-letame. Se una parte del concime di fattoria proveniente dall'esercizio dell'azienda viene valorizzata fuori del raggio d'esercizio d'uso locale, l'effettivo massimo degli animali da reddito che possono essere tenuti è fissato in modo tale che sulla superficie utile, propria o affittata, possa essere valorizzata almeno la metà del concime di fattoria proveniente dall'esercizio dell'azienda. ⁶ L'autorità cantonale riduce il numero di unità di bestiame grosso-letame ammesso per ettaro, qualora la capacità di ritenzione del suolo, l'altitudine o la situazione topografica lo richiedano.
---	<i>Art. 19a</i> Settori di alimentazione per le captazioni d'acqua sotterranea e aree di protezione delle acque sotterranee ¹ I Cantoni designano i settori di alimentazione per le captazioni d'acqua sotterranea di cui all'articolo 20 se è adempiuta una delle seguenti condizioni: a. la captazione d'acqua sotterranea è d'importanza regionale; b. le acque sotterranee utilizzate sono inquinate da sostanze che non possono essere sufficientemente degradate o trattate; c. le acque sotterranee utilizzate sono minacciate da sostanze che non possono essere sufficientemente degradate o trattate. ² Il capoverso 1 lettera b non si applica se l'impiego della sostanza che causa l'inquinamento è già vietato a livello nazionale. ³ I Cantoni possono designare settori di alimentazione per le aree di protezione delle acque sotterranee di cui all'articolo 21 se le acque sotterranee sono inquinate o minacciate da sostanze che non sono sufficientemente degradate o trattate. ⁴ Il Consiglio federale emana le prescrizioni necessarie.

Diritto in vigore	Avamprogetto
<i>Art. 60b cpv. 2, 3 e 4</i> ² I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno preso misure secondo l'articolo 61a e presentato, entro il 30 settembre dell'anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati sono esentati dalla tassa a partire dall'anno civile successivo. ³ La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione di depurazione delle acque di scarico. L'aliquota della tassa ammonta al massimo a 9 franchi all'anno per abitante. ⁴ Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della tassa in base ai costi previsti e disciplina la procedura di riscossione della tassa. La tassa decade al più tardi il 31 dicembre 2040.	<i>Art. 60b cpv. 2, 3 e 4</i> ² I detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico che hanno preso misure secondo l'articolo 61a capoverso 1 lettere a e b e presentato, entro il 30 settembre dell'anno civile, il conteggio finale degli investimenti effettuati ottengono una riduzione dell'importo della tassa a partire dall'anno civile successivo. ³ La tassa è stabilita in funzione del numero di abitanti allacciati alla stazione centrale di depurazione delle acque di scarico. L'aliquota della tassa ammonta al massimo a 16 franchi all'anno per abitante. ⁴ Il Consiglio federale stabilisce l'aliquota della tassa e l'ammontare della riduzione di cui al capoverso 2 in base ai costi previsti e disciplina la procedura di riscossione della tassa. La tassa decade al più tardi il 31 dicembre 2050.
<i>Art. 61a cpv. 2</i> ² Le indennità sono accordate se la costruzione o l'acquisto degli impianti, delle installazioni, delle apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati dopo il 1° gennaio 2012 ed entro 20 anni dall'entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2014 della presente legge.	<i>Art. 61a cpv. 2</i> ² Le indennità sono accordate se la costruzione o l'acquisto degli impianti, delle apparecchiature o delle canalizzazioni sono iniziati tra il 1° gennaio 2012 e al più tardi il 31 dicembre 2045.
---	<i>Art. 62d</i> Aiuti finanziari per la designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d'acqua sotterranea ¹ La Confederazione può accordare ai Cantoni aiuti finanziari per la promozione di una celere attuazione entro i limiti dei crediti stanziati per: a. la pianificazione cantonale secondo l'articolo 84d capoverso 1, sempreché tale pianificazione le sia presentata entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ...; b. lo svolgimento dei lavori necessari per la designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d'acqua sotterranea secondo l'articolo 19a capoverso 1, sempreché tali lavori siano svolti tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2041. ² Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 40 per cento dei costi computabili. Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla procedura degli aiuti finanziari, in particolare sulle modalità di riduzione progressiva degli stessi nel corso degli anni. ³ Le domande di aiuti finanziari di cui al capoverso 1 lettera b devono essere presentate all'Ufficio federale dell'ambiente entro il 31 dicembre 2037.

Diritto in vigore	Avamprogetto
<i>Art. 64 cpv. 3</i> ³ Entro i limiti dei crediti stanziati, essa può sostenere mediante indennità e lavori condotti per proprio conto la compilazione di inventari cantonali degli impianti per l'approvvigionamento in acqua, nonché delle falde freatiche, purché: a. gli inventari siano allestiti conformemente alle direttive federali; e b. le domande siano presentate prima del 1° novembre 2010.	<i>Art. 64 cpv. 3</i> ³ <i>Abrogato</i>
---	<i>Titolo dopo l'art. 84</i> Sezione 4: Misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce e le immissioni di azoto
---	<i>Art. 84a</i> Termine di attuazione I Cantoni si adoperano affinché le misure destinate a eliminare le sostanze organiche in tracce e le immissioni di azoto nelle stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico secondo le prescrizioni emanate dal Consiglio federale ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera a vengano attuate entro il 31 dicembre 2050.
---	<i>Art. 84b</i> Pianificazione e rapporto ¹ I Cantoni pianificano le misure secondo l'articolo 84a e ne armonizzano tempistiche e aspetti tecnici. Stabiliscono i termini per la loro attuazione e obbligano i detentori di stazioni centrali di depurazione delle acque di scarico ad attuare le misure. ² Presentano la pianificazione alla Confederazione entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ³ Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sullo stato delle misure attuate secondo l'articolo 84a, la prima volta sei anni dopo l'entrata in vigore della modifica del
---	<i>Titolo dopo l'art. 84b</i> Sezione 5: Misure per la designazione dei settori di alimentazione

Diritto in vigore	Avamprogetto
---	<i>Art. 84c</i> Termine di attuazione ¹ I Cantoni designano i settori di alimentazione per le captazioni d'acqua sotterranea secondo l'articolo 19a capoverso 1 lettere a e b entro il 31 dicembre 2045. ² Nei casi di cui all'articolo 19a capoverso 1 lettera c il termine è prorogato fino al 31 dicembre 2050.
---	<i>Art. 84d</i> Pianificazione e rapporto ¹ I Cantoni elaborano una pianificazione per la designazione dei settori di alimentazione secondo l'articolo 84c. ² Presentano la pianificazione alla Confederazione entro due anni dall'entrata in vigore della modifica del ³ Ogni quattro anni presentano alla Confederazione un rapporto sullo stato di attuazione della designazione dei settori di alimentazione per le captazioni d'acqua sotterranea secondo l'articolo 19a capoverso 1 e delle misure destinate a proteggere la qualità delle acque in tali settori, la prima volta sei anni dopo l'entrata in vigore della modifica del